Comune di Sermide
C.A.P. 46028 (MANTOVA)
Sede: P.zza Plebiscito, 1
☎ 0386/967000 - P.I.: 00309830206
Fax 0386/960261 - e-mail: protocollo@comune.sermide.mn.it
Sito web: www.comune.sermide.mn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30

SEDUTA DEL 30/06/2012 ORE 9, 00

Oggetto **:**
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
dr. PAOLO CALZOLARI	SINDACO	P	
CAMPANA ERIKA	ASSESSORE	P	
BORTESI MIRCO	ASSESSORE	P	
BIANCHINI ANDREA	ASSESSORE	P	
NEGRINI MICHELE	ASSESSORE	P	
TRAVAINI MARCO	CONSIGLIERE	P	
CHIEREGATTI DAVIDE	CONSIGLIERE	P	
GHISELLI DANIELE	CONSIGLIERE	P	
MARMAI GIORGIO	CONSIGLIERE	P	
BOSELLI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P	
BERTAZZONI RENZO	CONSIGLIERE	P	
	Totale	11	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **dr. ANTONIO NAPOLITANO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **dr. PAOLO CALZOLARI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";*

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, <u>con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:</u>

1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
   aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
   aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato",* ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*

TENUTO CONTO che le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale ai sensi dell'articolo 4, comma 12-quinquies del Decreto Legge 2 Marzo 2012 n. 16 il quale dispone che " *Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23 e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"*.

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

SENTITI gli interventi di Consiglieri espressi in somma sintesi (v. Sentenza TAR Parma n. 7/2010)

Il Consigliere Giorgio Marmai esprime la netta contrarietà della Minoranza alla scelta dell'Amministrazione Comunale riguardo all'aliquota base del 9,6 per mille, anche se è positiva la scelta di prevedere l'aliquota ridotta (7,6 per mille) per gli immobili di categoria C/1 (negozi).
Definisce il bilancio proposto dalla Maggioranza come un "bilancio senz'anima", che non tiene conto della possibilità di fare tagli alla spesa (spending review) di circa 600 mila euro di spese correnti, secondo i calcoli previsti dall'Amministrazione Comunale precedente, in particolare su alcune riguardanti il sociale e le associazioni sportive.
L'aliquota base portata allo 0,96% è insostenibile perché colloca Sermide, insieme a Sabbioneta, tra i Comuni più esosi della Provincia.

Si contesta anche che la Maggioranza non abbia destinato in modo specifico, per i servizi sociali, i fondi risparmiati nei primi mesi del 2012 sulle indennità azzerate agli Amministratori.
Ulteriore contributo poteva venire anche dalla lotta all'evasione fiscale, mentre si è preferito "alzare l'asticella" sui cittadini-contribuenti in un momento molto difficile per tutti.
Manifesta anche perplessità sull'IMU relativa al mondo agricolo, tenendo conto del numero degli agricoltori e della superficie coltivata.
Sottolinea il fatto che occorreva maggiore differenziazione sul tipo di attività

Il Sindaco ricorda che l'IMU non è un'imposta solo comunale, ma allo Stato è riservata metà dell'imposta base dello 0,76%, ad eccezione della Prima Casa (e pertinenze) e dei fabbricati rurali strumentali.
Inoltre le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota riservata allo Stato.

Il Consigliere Marmai ribadisce che " questo bilancio non è fatto con sentimento" e che è, anzi, "un bilancio freddo". Insiste nella posizione di contrarietà del Gruppo di Minoranza.

- Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- Dato atto che il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ha espresso parere positivo relativamente al profilo della regolarità tecnica;

- Con voti favorevoli n. 8 – contrari n. 3 (Minoranza) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di <u>determinare le seguenti aliquote</u> per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 **:**

- **ALIQUOTA DI BASE**
  0,96 PER CENTO

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
  0,4 PER CENTO

- ***ALIQUOTA FABBRICATI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA CATASTALE C1***
  0,76 PER CENTO

- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
  0,2 PER CENTO

3) di <u>determinare le seguenti detrazioni</u> per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**

   a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, <u>si detraggono</u>, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente

alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

5) di dare atto che le aliquote possono essere oggetto di rettifica da parte del Comune entro il 30/9/2012 e da parte dello Stato fino al 10/12/2012;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 29 del 30.6.2012;

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

8) Con voti favorevoli n. 8 – contrari n. 3 (Minoranza) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to dr. PAOLO CALZOLARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. ANTONIO NAPOLITANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio, visto lo Statuto Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 – comma 1 – della legge 18.6.2009 n. 69).

Sermide, lì _____

IL RESPONSABILE AREA
AFFARI GENERALI
Rag. Moreno Bolognesi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 – comma 3 – T.U. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindi giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dal primo giorno di pubblicazione.

Sermide, lì _____

IL RESPONSABILE AREA
AFFARI GENERALI
Rag. Moreno Bolognesi

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sermide, lì _____

IL RESPONSABILE AREA
AFFARI GENERALI
Rag. Moreno Bolognesi